

CIRCOLARE N. 13  
19 GIUGNO 2007

---

## **Elenchi clienti e fornitori: disposizioni definitive**

---

© Copyright 2007 Acerbi & Associati®

## Premessa

Come indicato nelle nostre circolari nn. 12/2006, 19/2006 e 11/2007, l'art. 37 commi 8 e 9 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, con l'intento di contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell'Iva, ha introdotto l'obbligo, per tutti i soggetti passivi I.V.A. (compresi quindi rappresentanti fiscali e identificazioni dirette), di trasferire per via telematica l'elenco dei clienti verso i quali sono state emesse fatture e l'elenco dei fornitori da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'I.V.A.

## Disposizioni applicative definitive

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2007, ha individuato i dati informativi da comunicare all'Agenzia in relazione agli elenchi clienti e fornitori, nonché le modalità tecniche e i termini per l'invio.

**A regime**, il termine per la trasmissione degli elenchi è fissato al **29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento**; per il solo 2006, detto termine è **posticipato al 15 ottobre per la generalità dei contribuenti e al 15 novembre per i contribuenti cd. "trimestrali"**

In particolare, **a regime**, dovranno essere comunicati i seguenti elementi:

- codice fiscale e partita I.V.A. del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi
- anno cui si riferisce la comunicazione
- codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture
- codice fiscale e partita I.V.A. dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva
- per ciascun soggetto cliente o fornitore, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'I.V.A. afferente
- per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale I.V.A. afferente, relative ad annualità precedenti.

**Sono esclusi** dagli elenchi **gli acquisti e cessioni intracomunitari, le importazioni e le esportazioni, comprese quelle in triangolazione, mentre devono essere indicate le cessioni ad esportatori abituali non imponibile a seguito di dichiarazione d'intento**. Queste esclusioni sono dettate dal fatto che si tratta di informazioni già di fatto in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

**Limitatamente** agli anni di riferimento 2006 e 2007:

- l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita I.V.A. (quindi si possono escludere le vendite a soggetti "non I.V.A.")
- è possibile indicare anche solo la partita I.V.A. del soggetto cliente o fornitore, omettendo quindi il codice fiscale
- è possibile non comunicare i dati relativi ad operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 Euro, se registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 695/1996 (che consente, appunto, per fatture emesse o ricevute di importo unitario inferiore a Euro 154,94 di registrare, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo), a fatture emesse o ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini I.V.A., a fatture emesse i cui corrispettivi sono stati annotati nel registro dei corrispettivi

Un altro aspetto importante del provvedimento riguarda la modalità di individuazione degli elementi informativi da trasmettere nell'anno di riferimento: il soggetto obbligato dovrà far riferimento all'anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione, **indipendentemente, quindi, dal momento della contabilizzazione dell'operazione.**

Quanto alle modalità di trasmissione delle informazioni, i contribuenti - che potranno rivolgersi anche agli intermediari abilitati - utilizzeranno il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) e i software di controllo forniti dall'Agenzia delle entrate, rispettando le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Il termine per la trasmissione delle informazioni è previsto - **a regime** - per il **29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento**. Tuttavia, in considerazione del fatto che l'entrata in vigore del provvedimento avviene nel corso dell'anno 2007, **limitatamente al solo anno 2006, il termine di trasmissione è posticipato al 15 ottobre 2007 per la generalità dei contribuenti e al 15 novembre 2007 per i soggetti che nel 2006 hanno realizzato un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione I.V.A. trimestrale.**

E' consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di una già inviata, purché si riferisca allo stesso anno e la sostituzione avvenga non oltre 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione (quindi, a regime, non oltre il 28 maggio).

Si ritiene assolutamente opportuno verificare presso la propria software house il recepimento delle definitive norme applicative (e in particolare del "tracciato record" allegato al provvedimento), accertandosi che il proprio sistema informatico sia in grado di produrre gli elenchi in questione secondo le disposizioni in oggetto, consentendo già di generare il file da spedire in via telematica. In nessun caso, infatti, lo Studio potrà predisporre manualmente gli elenchi, ma potrà solamente procedere all'invio del file telematico.

Infine, si ricorda che ai fini sanzionatori l'omessa presentazione degli elenchi ovvero l'invio degli stessi con dati inesatti, falsi o incompleti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa fissa da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065 per elenco omissso o inesatto, prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997, con applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso (riduzione della sanzione minima ad un 1/5 se il ravvedimento interviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione).